



Disciplinare d'incarico di prestazione professionale, con profilo tecnico-specialistico, nell'ambito delle attività di monitoraggio e conservazione della fauna del Parco Nazionale dello Stelvio – Lombardia, con particolare riferimento ai rapaci e alle specie avifaunistiche della Direttiva 2009/147/CE. Scheda Piano investimenti 2016-18 n. 2.1, attività 2.1.11. CUP: G64D19000010007

PARTI INTERESSATE

Committente: ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste
Via Pola 12 - 20124 MILANO
C.F. e P.I. 03609320969

Professionista:
.....

PREMESSA

L'incarico, di natura temporanea, consiste nel coordinamento e nella realizzazione delle azioni di conservazione e monitoraggio delle popolazioni di Gipeto barbuto e Aquila reale nel Parco dello Stelvio, settore lombardo, e, più in generale, nei monitoraggi dell'avifauna e la loro rendicontazione e divulgazione.

La prestazione, di natura temporanea, fa riferimento alle azioni specificatamente previste dal Piano degli Investimenti del Parco annualità 2016/2018, azione 2.1.11.

In particolare, si prevede:

- a) organizzazione e realizzazione di attività di monitoraggio e di pianificazione di azioni di conservazione per l'avifauna all'interno delle aree del settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio, anche attraverso la partecipazione al programma internazionale ICARUS – Global Monitoring with Animals per la futura e progressiva attivazione di un programma di monitoraggio dei movimenti della fauna su piccola e grande scala;
- b) supporto al coordinamento scientifico per le fasi di programmazione, di stesura degli atti amministrativi e tecnici, di supporto logistico, di controllo e verifica delle attività svolte e dei risultati conseguiti nelle attività realizzate e coordinate da Parco nell'ambito del suo Programma pluriennale e specificamente individuate, annualmente, dal coordinamento scientifico.

Art. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

ERSAF conferisce a l'incarico di prestazione professionale esterna per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Art. 2. ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Professionista incaricato si impegna a svolgere le seguenti prestazioni:

- Monitoraggio di Aquila reale all'interno del settore lombardo del PNS e valutazione annuale del successo riproduttivo mediante il controllo dei nidi e dell'involto dei giovani;
- Monitoraggio intensivo delle coppie di Gipeto presenti all'interno del PNS e valutazione annuale del successo riproduttivo mediante il controllo dei nidi e dell'involto dei giovani;
- Organizzazione e coordinamento delle attività di censimento in contemporanea autunnale, su ampia scala

- (SO, BS, BZ e TN), per valutare e quantificare la dinamica delle popolazioni di aquila e gipeto;
- Conseguente aggiornamento dei database e dei report strutturati dal Parco relativi a: coppie presenti, nidi, successo riproduttivo, genetica gipeto e censimenti contemporanei;
 - Conseguente eventuale aggiornamento delle schede relative ai nidi individuati e seguiti e dell'Album fotografico finalizzato all'identificazione individuale dei soggetti appartenenti alle fasce adulti-subadulti di Gipeto;
 - Coordinamento della raccolta, vaglio e archiviazione delle informazioni riguardanti il Gipeto per il conseguente aggiornamento a scadenza quadrimestrale del Database internazionale IBM (regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige);
 - Prosecuzione della raccolta di campioni organici delle coppie di Gipeto presenti all'interno del Parco per il monitoraggio genetico della popolazione;
 - Collaborazione, per quanto riguarda le attività previste dal bando, con il personale che si occupa di comunicazione e divulgazione delle attività scientifiche, per le parti relative ai contenuti specifici.

I dati acquisiti e gli elaborati prodotti potranno essere utilizzati dal committente per i propri fini istituzionali e dall'incaricato per eventuali altri studi e/o pubblicazioni, indicando espressamente il contributo del Parco Nazionale dello Stelvio. I dati raccolti nell'ambito dell'attività sono da considerarsi di proprietà comune, sia del Parco, sia del Professionista.

La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione secondo calendari e piani di lavoro concordati con la Direzione Parco dello Stelvio.

La durata del presente incarico sarà di 1 anno a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Art. 3. COMPENSO

Il corrispettivo previsto è di € 16.000,00 (sedicimila) oltre oneri previdenziali e assistenziali, nelle aliquote di legge pro-tempore vigenti e IVA se dovuta.

Il pagamento, dietro presentazione di fattura, sarà effettuato previa verifica del Direttore del Parco dello Stelvio, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e dell'approvazione formale dei prodotti consegnati; il corrispettivo sarà liquidato nel seguente modo:

Attività prevista	Quota da liquidare	Tempi di fornitura
Monitoraggio di Aquila reale all'interno del settore lombardo del PNS e valutazione annuale del successo riproduttivo mediante il controllo dei nidi e dell'involto dei giovani; Monitoraggio intensivo delle coppie di Gipeto presenti all'interno del PNS e valutazione annuale del successo	8.000,00 €	31 luglio 2023



riproduttivo mediante il controllo dei nidi e dell'involto dei giovani;		
Redazione di un report annuale relativo allo status delle popolazioni di aquila reale e gipeto, in base ai monitoraggi previsti ed effettuati; Redazione di un report annuale relativo agli esiti delle attività di censimento in contemporanea; Presentazione dell'aggiornamento dei database faunistici esistenti relativi a: coppie presenti, nidi, successo riproduttivo, genetica gipeto e censimenti contemporanei; Redazione dell'aggiornamento delle schede relative ai nidi individuati e seguiti di aquila reale e gipeto e dell'Album fotografico finalizzato all'identificazione individuale dei soggetti appartenenti alle fasce adulti-subadulti di Gipeto; Redazione di un report annuale relativo agli esiti delle analisi genetiche dei campioni organici di gipeto.	8.000,00 €	A saldo, al termine dell'incarico

Art. 4 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e - con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta L. 136/2010 e ss.mm. ii..

Art. 5. PENALITÀ

In caso di inadempienza, nei tempi previsti agli articoli 2 e 3 del presente disciplinare per cause diverse da quelle di forza maggiore, l'ERSAF applicherà una penale del 5% sull'importo dovuto al Professionista incaricato per ritardi nella esecuzione degli adempimenti.

Se il ritardo supererà, per cause e responsabilità del Professionista incaricato, i 30 giorni, l'ERSAF si riterrà libera da impegni verso il medesimo, senza che lo stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborso spese.

La penale di cui sopra non sarà applicata se il mancato rispetto della data ultima di consegna non dipenderà da cause o responsabilità imputabili al Professionista incaricato.

Art. 6. USO DEL MATERIALE PRODOTTO

I dati acquisiti e gli elaborati prodotti potranno essere utilizzati dal committente per i propri fini istituzionali e dall'incaricato per eventuali altri studi e/o pubblicazioni, indicando espressamente il contributo del Parco

Nazionale dello Stelvio. I dati raccolti nell'ambito della attività di assistenza tecnica sono da considerarsi di proprietà comune, sia dell'Ente Parco, sia del Professionista.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ

Il Professionista è responsabile dell'esatto adempimento del contratto. Egli è altresì responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle presentazioni contrattuali e imputabili allo stesso; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele a tale scopo necessari, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente all'espletamento del contratto.

Art. 8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati, informazioni e documentazione di carattere riservato di cui il professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto, se non previa autorizzazione specifica da parte di ERSAF.

Art. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 del Codice civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, per reiterata inosservanza delle prescrizioni fornite dal committente.

Nel caso in cui si verificasse, nel corso della prestazione, il venir meno di uno dei requisiti generali previsti dal punto 4 dell'avviso di selezione, ERSAF potrà esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto per giusta causa, a norma dell'art. 2119 del Codice civile.

In ogni caso di recesso e risoluzione del contratto, spetta il pagamento delle prestazioni validamente concluse a favore dell'incaricato.

È fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal committente derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per causa imputabile all'incaricato.

In caso di negligenza o imperizia nell'esecuzione dei servizi o quando ne venga compromessa la tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ERSAF avrà il diritto di liquidare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la parte dei servizi regolarmente eseguita e consegnata, qualunque ne sia l'importo complessivo.

Al soggetto incaricato sarà addebitato il maggior onere derivante ad ERSAF dalla stipulazione di un nuovo contratto con un altro soggetto.

Art. 10. CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 11. DECORRENZA DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare diverrà impegnativo per il Professionista all'atto della firma, mentre lo diverrà anche per l'ERSAF alla prescritta e definitiva approvazione.

Art. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.

Art. 13 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa esplicito rimando alle norme del Codice civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti) ed alle altre norme vigenti in materia.

Art. 14. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 e del D.lgs 10 agosto 2018, n.101, il dipendente autorizza ERSAF al trattamento dei propri dati personali che saranno raccolti e caricati su apposita banca dati automatizzata presso la Direzione Generale – U.O. Programmazione integrata e servizi amministrativi, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Titolare del trattamento dei dati personali è ERSAF Via Pola, 12 – 20124 Milano (MI) - e-mail: ersaf@pec.regione.lombardia.it - Tel. (+39) 02.67404.1. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali di ERSAF è raggiungibile al seguente indirizzo: e-mail: dpo@ersaf.lombardia.it

Data

Il Professionista

Il Vicedirettore – responsabile U.O Programmazione
integrata e servizi amministrativi
Roberto Bettaglio

Art. 15 – APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 Codice civile le seguenti clausole: art. 5 penalità, art 9 recesso e risoluzione del contratto e art. 10 controversie. Il professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.

Il Professionista